

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società semplice tra professionisti (indicata per brevità, come lo STUDIO denominata:

- . . . Dott. . . . e Dott. . . . Dottori commercialisti associati , anche ai sensi e per gli effetti della L. 23 novembre 1939 n. 1815, dell'art. del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

La denominazione potrà essere abbreviata in . . . - Dottori Commercialisti. L'indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello studio e dei singoli soci, quando operino per lo studio.

ART. 2 - SEDE

Lo studio ha sede in . . . , via . . .

L'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, uffici o recapiti, in Italia o all'estero.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

Lo studio ha per oggetto l'esercizio in forma societaria di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro possono rientrare nell'alveo delle professioni di dottore commercialista, di ragioniere collegiato, di avvocato e procuratore legale, riservate o consentite dalla legge ai liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.

Lo studio può compiere tutto quanto necessario o utile al raggiungimento dello scopo sociale e pertanto:

- acquisire a qualunque titolo e gestire beni, mobili e immobili, e servizi;
- compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, finalizzate o connesse al raggiungimento del predetto scopo sociale;
- prestare o ricevere servizi funzionalmente connessi alla realizzazione dello scopo sociale.

Restano comunque escluse dall'oggetto sociale e precluse allo studio l'attività di impresa, nonché ogni altra attività vietata dalla legge ai soci.

Lo studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento.

Lo studio non potrà rilasciare fideiussioni, avalli o garanzie in genere a favore di terzi.

ART. 4 - SOCI - REQUISITI E TIPOLOGIE

I soci dello studio devono avere i requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio della loro professione.

La compagine sociale è costituita da tre distinte categorie di soci: soci fondatori, soci ordinari e soci aggregati.

A prescindere dalla categoria di appartenenza, tutti i soci sono ugualmente tenuti ad esercitare i diritti e ad assolvere agli obblighi derivanti dal presente statuto, salvo gli specifici diritti e doveri previsti dallo statuto stesso per gli appartenenti a ciascuna categoria.

I soci aggregati potranno svolgere l'attività professionale anche al di fuori dello studio. Il contributo che i soci mettono a disposizione nell'attività dello studio è rappresentato dalle loro conoscenze tecnico professionali e nel prestare la propria opera intellettuale a favore e relativamente a progetti o a mandati determinati.

La qualifica di socio ordinario non può essere attribuita ai soggetti che non abbiano prestato continuamente la propria opera a favore dello studio, a titolo di praticantato o di collaborazione professionale, per un periodo di almeno un biennio. È possibile tuttavia l'ammissione di soggetti sprovvisti di tale requisito, in qualità di soci aggregati.

ART. 5 - ATTIVITÀ DEI SOCI E DELLO STUDIO

L'attività professionale dei soci è esclusivamente esercitata nell'ambito dello studio, salvo quanto disciplinato dall'art. 7.

Le prestazioni d'opera dei soci devono essere effettuate personalmente dagli stessi. Quando l'ordinamento professionale o gli usi lo consentano e questo non sia in contrasto con quanto

specificamente determinato nel mandato del committente, ciascun socio può affidare l'incarico di sostituzione anche a un professionista non socio e, nei casi consentiti, anche ad un praticante.

Lo studio può avvalersi della cooperazione di ausiliari e di collaboratori, purché il con- tributo non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e sia previsto dal contratto o dagli usi.

I soci sono tenuti ai doveri di segretezza e di riservatezza, gli stessi devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti dello studio.

Con il conferimento d'opera dei soci , il risultato economico dell'attività professionale compete allo studio. Gli onorari sono perciò automaticamente acquisiti dallo studio e sono fatturati a proprio nome direttamente dallo studio stesso.

Similmente, tutti i costi, sostenuti direttamente dallo studio o dai singoli soci, riguardanti l'attività professionale , sono a carico dello studio e vengono rimborsati ai singoli soci che li abbiano sostenuti.

ART. 6 - REGOLAMENTO

L'attività professionale dei soci e dello studio può essere disciplinata anche da un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Il regolamento e i successivi interventi - non rappresenteranno una modifica dello statuto

- verranno riportati sull'apposito libro previsto all'art.15 dello statuto.

ART. 7 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLO STUDIO

I soci non possono svolgere alcuna attività inerente la loro professione al di fuori dello studio, eccezione fatta per le seguenti attività:

- docenza e pubblicistica;

- altre attività che verranno di volta in volta genericamente o specificamente individuate con delibera dell'assemblea dei soci.

Nello svolgimento di tali attività individuali i soci possono utilizzare i mezzi ed i servizi dello studio a titolo gratuito.

È tuttavia consentito ai soci aggregati prestare la propria opera, anche in modo continuativo, presso altri studi professionali.

ART. 8 - BENI E SERVIZI SOCIALI

I beni ed i servizi inerenti l'attività professionale vengono acquisiti (a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione, di locazione finanziaria) dallo studio e sono a disposizione dei soci per l'esercizio dell'attività professionale comune.

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci fondatori e ordinari, dei beni e servizi dello studio per fini estranei a quelli dello Studio.

ART. 9 - RAPPORTI CON I TERZI

Il rapporto professionale intercorre direttamente tra i clienti ed il singolo socio, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato. Da punto di vista degli effetti patrimoniali ed economici, l'attività fa invece capo allo studio e vale quindi la responsabilità diretta dello studio, e solo sussidiariamente quella personale e solidale dei soci, ai sensi dell'art. 2267 c.c.

Nei casi di controversia con i clienti, le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa ed il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dello studio, il quale potrà rivalersi sul socio, nei limiti degli esborsi effettivamente sostenuti.

Lo studio è tenuto a stipulare a proprie spese un adeguato contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali per l'attività svolta dai singoli associati.

Nello svolgimento degli incarichi professionali i soci devono rendere nota la loro appartenenza allo studio; negli eventuali rapporti professionali intrattenuti a titolo individuale, il socio deve rendere nota al cliente l'estraneità del rapporto rispetto allo studio. Ogni socio deve segnalare immediatamente ai soci ed ai terzi interessati eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi relative all'assunzione e all'espletamento di incarichi.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Di norma le prestazioni effettuate nell'ambito dello studio sono a titolo oneroso ed il valore dei corrispettivi viene proposto dal professionista che effettua la singola prestazione, nel rispetto della specifica tariffa ad egli applicabile, e viene determinato dall'assemblea.

In deroga a quanto sopra previsto, vengono effettuate a titolo gratuito - o verso corrispettivo simbolico - le prestazioni a favore di:

- parenti entro il 4° grado del singolo socio;
- clienti in stato di indigenza;
- altri soggetti specificamente individuati dall'assemblea.

ART. 11 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

L'amministrazione e la rappresentanza dello studio spettano disgiuntamente a ciascuno dei soci fondatori ed ordinari, secondo quanto previsto dagli artt. 2257 e 2266 c.c., salvo quanto appresso specificato.

Spetta tuttavia ai soci fondatori il diritto di veto di cui all'articolo 2257 c.c.

ART. 12 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo competente a formare la volontà dello studio in tutte le materie ad essa demandate dal presente statuto e dal regolamento di cui all'art. 6.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del patrimonio sociale, salvo che non sia altrimenti specificato.

Ai fini dell'esercizio del voto e del computo delle maggioranze, ogni socio ha diritto ad un voto per ogni punto percentuale di patrimonio e di utili proporzionali ad egli spettanti.

L'assemblea viene convocata presso la sede, su richiesta di qualsiasi socio, senza formalità di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea risulteranno da apposito verbale, trascritto nel libro di cui all'art. 15, sottoscritto da tutti i soci.

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio viene redatto, applicando i criteri fiscali vigenti pro tempore, il rendiconto della gestione dello Studio. Detto documento reccherà in calce la quota di utili spettanti a ciascun socio e le ritenute di rispettiva competenza. Entro il medesimo termine, il rendiconto dovrà essere sottoposto all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ART. 14 - UTILI E PERDITE

Gli utili vengono attribuiti annualmente ai singoli soci in conformità al seguente schema di ripartizione:

a) quota fissa : consiste in un importo stabilito annualmente, entro i primi 30 giorni dell'esercizio, dall'assemblea dei soci; tale importo che può essere differente per ciascun socio, viene corrisposto dallo studio ai singoli soci in 12 mensilità di uguale ammontare.

La parte utile residua viene suddivisa in due parti uguali:

b) quota variabile: viene anch'essa assegnata con deliberazione dell'assemblea dei soci, da assumersi entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, tenendo conto del contributo fornito nell'esercizio da ciascun socio allo studio, con particolare riguardo alla clientela apportata, alle cognizioni tecnico - scientifiche maturate, all'impegno lavorativo pro- fuso;

c) quota proporzionale: è la quota di partecipazione allo studio spettante al singolo socio, quale risultante dall'atto costitutivo e da sue eventuali successive modifiche, tale quota corrisponde altresì alla quota di patrimonio di pertinenza di ciascun socio. Acconti sulle quote di utili variabili e proporzionali possono essere distribuite nel corso dell'esercizio, secondo deliberazione dell'assemblea, a condizione che residuino allo studio - in seguito alla distribuzione - somme liquidi sufficienti a coprire i costi fissi dello studio per un periodo di almeno tre mesi.

La partecipazione dei soci alle perdite è determinata in funzione delle sole quote sub a) e c) di cui al

precedente comma.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture previste dalle vigenti norme civili e fiscali, lo studio tiene:

- il libro delle delibere, sul quale vengono riportate tutte le delibere dell'assemblea;
- il registro dei beni di terzi presso lo studio e dei beni dello studio presso terzi;
- il libro delle delibere viene sottoposto, almeno attualmente, a vidimazione.

ART. 16 - PATRIMONIO NETTO E FINANZIAMENTO DEI SOCI

Il patrimonio netto è composto dagli apporti dei soci e dagli utili maturati e non ancora distribuiti.

I soci provvedono ai fabbisogni dello studio mediante apporti di denaro e/o altri mezzi, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al patrimonio.

Salvo diversa delibera, gli apporti dei soci sono effettuati a titolo di capitale e sono infruttiferi di interessi.

I soci partecipano al patrimonio netto in misura corrispondente ai loro conferimenti di patrimonio, quali indicati nell'atto costitutivo e nelle sue eventuali successive modificazioni.

In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad uno o più soci o per lo scioglimento dello studio, la liquidazione della quota spettante ai singoli soci avviene in base alle diverse quote di partecipazione al patrimonio netto.

Le quote di partecipazione allo studio hanno carattere strettamente personale e non sono trasferibili, in tutto od in parte, in proprietà, uso o garanzia.

ART. 17 - IMPOSTE E RITENUTE

Le imposte, tasse e contributi relativi all'attività professionale svolta in forma associata sono a carico dello studio; le imposte e i contributi personali dei soci restano a loro carico.

Le ritenute vengono imputate ai singoli soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

ART. 18 - DURATA - MODIFICHE STATUTARIE

La durata dello studio è stabilita sino al . . . , salvo proroga o scioglimento anticipato. L'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento possono essere variati e lo studio può essere sciolto con delibera assunta a maggioranza, secondo il disposto dell'art. 12 del presente statuto.

Tuttavia occorre l'unanimità dei consensi dei soci fondatori ed ordinari per deliberare validamente circa le seguenti materie:

- ammissione di nuovi soci;
- modifica del presente comma.

Per la validità delle delibere di esclusione occorrerà il voto favorevole di tutti i soci, eccettuato quello o quelli della cui esclusione si sta deliberando.

Ogni variazione della compagine sociale deve essere resa nota ai terzi contraenti con mezzi idonei.

ART. 19 - RECESSO

Ogni socio può recedere deliberatamente dallo studio, dandone comunicazione agli altri soci in assemblea, con un preavviso di sei mesi.

Gli altri soci possono non avvalersi del termine di preavviso, nel qual caso la dichiarazione di recesso avrà efficacia immediata.

Durante il periodo di preavviso il socio recedente deve portare a termine le singole prestazioni in corso, nonché passare formali consegne delle pratiche dal medesimo trattate, senza indugio e comunque in modo da non arrecare danno alla clientela.

ART. 20 - ESCLUSIONE E SOSPENSIONE

I soci possono essere esclusi dallo studio ai sensi degli artt. 2286 e 2288 c.c.

La sospensione di un socio dall'esercizio della professione comporta la sospensione dei suoi diritti connessi al rapporto sociale. Nel periodo di sospensione non è consentita la menzione del socio sospeso nella corrispondenza o negli atti dello studio.

ART. 21 - INABILITÀ - MORTE

In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi.

Oltre alla ipotesi di cui sopra, il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio nei seguenti casi:

- per raggiungimento dell'età di 80 anni, escluso il caso dei soci fondatori;
- in caso di inabilità permanente allo scioglimento - anche parziale e limitato - dell'attività professionale;
- in caso di inidoneità temporanea o malattia che comporti un'assenza dallo Studio superiore a 24 mesi.

In caso di inidoneità temporanea a conferire l'opera, verrà temporaneamente rettificata la quota di partecipazione agli utili, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 6.

ART. 22 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dal regolamento di cui all'art. 6, i soci convengono che i rapporti connessi alla loro appartenenza allo studio vengono disciplinati dalla normativa vigente in materia di professioni intellettuali e dalle disposizioni in materia di società semplice.

ART. 23 - CLAUSOLA ARBITRALE

Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi nonché per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, la soluzione sarà devoluta ad un arbitrato amministrato in base al regolamento della camera arbitrale presso la camera di commercio di . . . al quale espressamente si aderisce.

Il collegio, composto di tre arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale, adotterà la procedura irrituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile solo nel caso in cui gli arbitri non abbiano osservato le norme di diritto e solo se:

- per prendere la loro decisione gli arbitri abbiano dovuto conoscere questioni non compromettibili;
- l'oggetto del loro giudizio sia stata la validità di delibere assembleari.

Occorrendo, si potrà ricorrere anche alla procedura arbitrale c.d. economica, nel caso in cui l'oggetto della controversia lo consenta.

La società potrà invece ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui ciò è consentito e quando la procedura arbitrale non sarà attivabile, anche in questo caso ricorrendo all'apposita camera conciliativa esistente presso la camera di commercio di . . . al cui regolamento espressamente si aderisce.